

AREA CULTURA E TURISMO
SERVIZIO BENI CULTURALI
ARCT 1111

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. **15** del **23 dicembre 2019**

OGGETTO: Affidamento dell'appalto di servizio, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019, e ai sensi dell'art.1, c. 450, della l. 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130, della legge 145/2018, per la manutenzione ordinaria di pronto intervento a guasto o imprevisto e opere provvisoriale di messa in sicurezza anche per gli eccezionali recenti eventi meteo, per Castel Nuovo.

Affidamento diretto alla Società Cooperativa Progetto 2000 a r.l. (partita i.v.a. 07416870637), con sede in via TREFOLE, 70 - 80010 - QUARTO (NA), per l'importo di € 4.862,35, oltre i.v.a. al 22%.

Smart CIG: ZD02B5828E

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'Indice Generale

in data prot. n.

data n.

Il dirigente del Servizio Cultura (ARCT1110), dott. Massimo PACIFICO,

Premesso che:

-Castel Nuovo (Maschio Angioino) oltre ad essere il principale attrattore turistico-culturale della città di Napoli, ospita mostre ed eventi culturali rilevanti, com'è noto;

-la conservazione e la fruibilità di Castel Nuovo necessitano di specifici servizi manutentivi, adeguati alla specifica complessità e importanza dell'immobile stesso;

-è stato istituito, quindi, uno specifico capitolo di bilancio per "prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria Castel Nuovo", in quanto il Servizio Tecnico Patrimonio, di fatto, non riesce a garantire una celere azione manutentiva, per l'elevato numero di immobili da curare;

-oltre a dover garantire un ottimale funzionamento della struttura, avvalendosi di un servizio specialistico che comprenda la sostituzione di componenti deteriorate, è necessario il pronto intervento a guasto o imprevisto e opere provvisorie di messa in sicurezza anche in conseguenza degli eccezionali recenti eventi meteo;

-è stata elaborata, quindi, una perizia per il servizio di manutenzione ordinaria di pronto intervento di cui trattasi redatta dalla struttura tecnica dell'Area, composto da Lista in Economia, allegata, per una spesa complessiva di € 4.862,35, al netto dello sconto del 45,80%, oltre i.v.a. al 22% come in dettaglio si specificherà di seguito;

-come specificato negli atti di perizia, trattasi di interventi finalizzati alla conservazione del fabbricato e a garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dello stesso, in ragione dell'elevato flusso di utenti e visitatori che, purtroppo, determina danni imprevisti e usura al fabbricato stesso;

-in ragione della rilevanza e dell'importanza di Castel Nuovo i servizi di cui trattasi devono essere attivati con urgenza;

dato atto che:

-con il c. 501 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è stata introdotta:

a) la possibilità "per tutti i Comuni, senza distinzione in base alla popolazione, a procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00";

b) l'obbligo a ricorrere al M.E.P.A. per gli acquisti di beni, servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 (art. 1, c. 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130, della l. 145/2018);

-già a far data dal 01.01.2016, l'Amministrazione può procedere per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 in modo autonomo;

-il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'art. 36, c. 2, lett. a) -modificato da d.l. 32/19 e l. 37/2019- e punto 5.1 delle Linee Guida A.N.A.C. 4/16 e s.m. (stante il regime transitorio indicato dall' art. 36, c. 7 del d.lgs. 50/16, modificato da d.l. 32/19 e l. 37/2019)-, espressamente prevede che per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 possa procedersi mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

considerato che:

-per il servizio in oggetto, non occorre procedere sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), stante il limite per tale obbligo posto a € **5.000,00**, (art. 1, c. 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130, della l. 145/2018);

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 08 maggio 2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'ex art. 125 del d.lgs. 163/2006;

-la manutenzione ordinaria di pronto intervento in questione, rientra tra i servizi sopra menzionati;

-si ritiene opportuno provvedere all'acquisizione dei servizi in questione, in coerenza con gli articoli 40, 41 e 42 della disciplina dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice dei contratti, mediante l'utilizzo di procedure più snelle e semplificate che consentono di economizzare tempi e risorse per il raggiungimento dei fini pubblici all'iniziativa in questione;

-si provvederà agli accertamenti previsti dall'artt. 80 e 86, e se necessario si disporrà l'esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del d.lgs. 50/2016, per l'urgenza, in quanto un ritardo dell'esecuzione della prestazione determinerebbe l'inefficacia dell'affidamento (manutenzioni a farsi con urgenza), tenuto conto del parere espresso dal Tar Emilia Romagna - Bologna- con sentenza n.209 del 7/3/2016 che ha ritenuto la temporanea inefficacia dell'aggiudicazione non significa che l'aggiudicazione definitiva sia inesistente;

-la Corte dei Conti Sez. Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR)."..... come già indicato in passato (deliberazione 54/PAR/2013), questa Sezione ritiene che il d.lgs. 23/2011 impone per l'imposta di soggiorno uno specifico vincolo di destinazione rappresentato dal finanziamento di interventi in materia di turismo e, quindi, che "la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno può essere rivolta ad ogni intervento inerente i servizi turistici", ivi compresi "la promozione della ricettività locale o di sportelli per il turismo.....";

-inoltre, atteso che il novero delle spese effettuabili mediante l'imposta di soggiorno, ex art. 4, d.lgs. 23/2011, ricomprende un ampio "ventaglio" d'interventi, che vanno ben oltre a quelli oggetto del vincolo introdotto dall'art. 6, commi 8/9, d.l. 78/2010 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni), si ritiene che non siano assoggettabili ai detti vincoli gli interventi finalizzati ad utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno al fine d'affidare incarichi a consorzi di imprese turistiche, e di concorrere ai costi sostenuti da consorzi di imprese turistiche; ciò, atteso che il citato art. 4, prevede che il gettito dell'imposta "...è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"; il legislatore ha pertanto individuato, quale possibile oggetto di spesa, qualsiasi intervento in materia di turismo; ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi dell'imposta di soggiorno per le voci indicate dall'art.6, cc. 8 e 9, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia comprese quelle più sopra prospettate;

-la somma che si va ad impegnare per il presente provvedimento è coperta dal gettito dell'imposta di soggiorno, e, quindi, con riferimento alla Deliberazione n.107/2018/PRSP della Corte dei Conti Campania, non ricade nel blocco disposto, trattandosi di spesa vincolata;

-l'introito dell'imposta di soggiorno ammonta a circa 10 milioni di euro, tetto raggiunto grazie agli investimenti effettuati negli esercizi precedenti, per cui risulterebbe contraddittorio non continuare ad investire in campo turistico atteso che di tali investimenti ne traggono benefici anche i cittadini;

-in base alle Linee Guida A.N.A.C. 4/16 e s.m. (di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018), che:

- *ai sensi dell'art. 4.4.1. (art. 32, c. 14 del d.lgs. 50/2016), la stipula del contratto avverrà in maniera semplificata;*

- *ai sensi dell'art. 4.4.2. (art. 32, c. 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016) non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;*

-in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'A.N.A.C. lo Smart CIG: ZD02B5828E;

-la prestazione di servizio di cui trattasi trova copertura economica dall'imposta di soggiorno, ex art. 4, d.lgs. 23/2011;

dato atto che:

-sono state consultate, altresì, le precedenti procedure di analoghi affidamenti al fine di conoscere le condizioni e l'andamento del mercato, anche al fine della valutazione di congruità;
-è stato verificato che non sussistono convenzioni su piattaforma Consip, Mepa o sulla piattaforma dell'Ente (<https://napoli.acquistitelematici>) o di centrali di committenza regionale o negli elenchi antiracket di cui alla deliberazione di G.C. 1002/2011 e s.m. utilizzabili per parametrare i costi di cui trattasi ai fini dell'art.26, c. 3 della l. 488/99, e che, pertanto si può procedere autonomamente all'appalto ai sensi dell'art. 1, c.3 della l. 135/2012;
-trattandosi di un affidamento il cui importo, è inferiore alla soglia comunitaria (€ 221.000,00), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, del principio di rotazione, possibilità di partecipazione delle "micro, piccole e medie imprese", richiesti dal Codice dei contratti, si è ritenuto affidare in maniera diretta il servizio in questione alla **Società Cooperativa Progetto 2000 a r.l. (partita i.v.a. 07416870637), con sede in via TREFOLE, 70 - 80010 - QUARTO (NA)**, tenuto conto che la stessa è iscritta all'albo dei fornitori del Comune e della specifica competenza tecnica dell'impresa di cui trattasi, già appaltatrice per conto di Napoli Servizi s.p.a. (società in house del nostro Comune) di analoghi appalti manutentivi e che tale ditta si è dichiarata disponibile sia ad effettuare il servizio di manutenzione di cui trattasi, sia di applicare lo sconto praticato applicato Napoli Servizi s.p.a., pari al 45,80%;

attestato che:

-ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- a)** l'oggetto del contratto è il servizio di manutenzione ordinaria e di pronto intervento di Castel Nuovo (Maschio Angioino);
- b)** il fine è assicurare un pronto intervento in caso di urgenti interventi manutentivi;
- c)** la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

-l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013;

-l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta, che è anche R.U.P. e Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

-ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90, introdotto dall'art. 1, co.41, della l.190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;

-il prezzo del servizio è congruo, rispetto ad analoghe prestazioni svolte sul mercato locale;

visti:

-gli artt. 40, 41 e 42 della disciplina dei contratti;

-l'art. 36 del d.lgs. 50/2016;

-gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/2000;

-l'art. 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa e che di seguito si intendono integralmente trascritti:

- 1.** Affidare in maniera diretta l'appalto di servizio, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m., come modificato dalla legge 55/2019, e ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018, per la manutenzione ordinaria di pronto intervento a guasto o imprevisto e opere provvisoriale di messa in sicurezza anche per gli eccezionali recenti eventi meteo, per Castel Nuovo. Affidamento alla **Società Cooperativa Progetto 2000 a r.l.** (partita i.v.a. **07416870637**), con sede in via TREFOLE, 70 - 80010 - QUARTO (NA), per l'importo di € 4.862,35, oltre i.v.a. al 22%, come da Lista in economia allegata. Smart CIG: ZD02B5828E .
- 2.** Impegnare la somma di **€ 5.932,07** (€ 4.862,35 di imponibile e € 1.069,72 per i.v.a. al 22%) sul capitolo **1126040** - codice bilancio **05.01- 1.03.02.09.009** - bilancio **2019**.
- 3.** Dare atto che gli elementi contenuti nell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono compiutamente esposti in narrativa.
Allegati composti da n. **3** pagine progressivamente numerate.

Il dirigente
dott. Massimo PACIFICO

AREA CULTURA E TURISMO
SERVIZIO BENI CULTURALI
ARCT 1111

determinazione dirigenziale n. 15 del 23 dicembre 2019, I.G. n. _____ del _____

Letto l'art.147/bis comma 1 del Dlgs 267/2000 come modificato ed integrato dal DL. 174/2012 convertito in legge 213/2012;

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento Bilancio 2019

(Impegno) es. 20..

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

determinazione dirigenziale n.15 del 23 dicembre 2019, I.G. n. _____ del _____

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.

Dalal

IL RESPONSABILE